

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'articolo 35, che individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorità di gestione e attuazione della CITES in Italia;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l'articolo 5, comma 5-bis, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 8-*quiquies*, comma 3-*quiquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso;

Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178[^], del 16 giugno 2010, e 180[^], del 22 marzo 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 268, dell'8 aprile 2011, con cui sono state apportate integrazioni all'elenco di specie di uccelli di cui all'allegato 1 al predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010;

Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione Scientifica CITES, di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, nel corso della 208[^] riunione del 19 novembre 2013;

Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, concernente l'implementazione dell'elenco delle specie di uccelli facilmente e comunemente allevate in cattività;

Ravvisata la necessità di rettificare alcuni errori materiali dell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

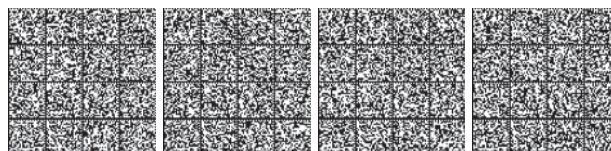
L'allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, da ultimo integrato con decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014, è così rettificato:

«ALLEGATO 1

SPECIE DI UCCELLI INCLUSE NELL'ALLEGATO B AL REGOLAMENTO (CE) N. 338/1997 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICAZIONI, FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITÀ, IL CUI PRELIEVO IN NATURA RISULTA, IN BASE AI DATI DISPONIBILI, NON SIGNIFICATIVO:

(elenco in ordine alfabetico)

- 1) *Agapornis fischeri*
- 2) *Agapornis lilianae*
- 3) *Agapornis nigrigenis*
- 4) *Agapornis personata*
- 5) *Agapornis taranta*
- 6) *Aratinga jandaya*



- 7) *Aratinga solstitialis*
- 8) *Bolborhynchus linicola linicola*
- 9) *Forpus celesti*
- 10) *Forpus conspicillatus*
- 11) *Forpus passerinus*
- 12) *Latamus discolor*
- 13) *Leiotrix lutea*
- 14) *Myiopsitta monacus*
- 15) *Nandayus nenday*
- 16) *Neophema elegans*
- 17) *Neophema pulchella*
- 18) *Neophema splendida*
- 19) *Neopsephotus bourkji*
- 20) *Padda oryzivora*
- 21) *Platycercus elegans elegans*
- 22) *Platycercus eximius*
- 23) *Platycercus eximius caeciliae*
- 24) *Platycercus icterotis icterotis*
- 25) *Poephila cincta*
- 26) *Polytelis alexandrae*
- 27) *Polytelis anthopeplus*
- 28) *Polytelis swainsonii*
- 29) *Psephotus haematonosus haematonosus*
- 30) *Psittacula cyanocephala*
- 31) *Psittacula eupatria eupatria*
- 32) *Pyrrhura molinae hypoxanta*
- 33) *Pyrrhura molinae molinae*
- 34) *Trichoglossus haematodus haematodus*
- 35) *Trichoglossus haematodus moluccanus*

Il presente decreto direttoriale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

Il direttore generale: GRIMALDI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Modalità di attuazione dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 67-*octies* con il quale è stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni;

Visto il comma 1-*bis* dell'articolo 67-*octies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che consente di fruire del credito di imposta anche alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi;

Visto il comma 3 dell'articolo 67-*octies* dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 che riconosce il credito di imposta di cui al precedente comma 1 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto, inoltre, il comma 4 dell'articolo 67-*octies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni dello stesso articolo 67-*octies*, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente la sua indebita fruizione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2012, recante i criteri per la ripartizione tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto della somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonché i criteri generali e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese aventi sede o unità locali o fondi ubicati nei territori della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

